



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.JVA 01919130011 – C.F. 86501190010

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL RIFUGIO ALPINO "LA RIPOSA" IN COMUNE DI MOMPANTERO

Art. 1 ENTE APPALTANTE

Comune di MOMPANTERO (TO) – P.za G. Bolaffi, 1 - Tel. 0122.622323 – Fax 0122.629427 email:
info@comune.mompantero.to.it certificata@pec.comune.mompantero.to.it

Art. 2 OGGETTO DELLA GESTIONE

Il presente bando ha per oggetto la concessione in gestione del Rifugio alpino comunale "La Riposa", sito nel territorio comunale in località La Riposa, sul versante del monte Rocciamelone alla quota di circa 2.185 ml slm ed identificato nella mappa del catasto fabbricati al foglio 1 mappale 20. La struttura ricettiva ha ottenuto le necessarie autorizzazioni sanitarie ai sensi della L.R. 24.07.1999 n. 15 dall'A.S.L. 5 per la ricettività, al prot.n. 2616 del 26.07.02 e parere ex art. 2 L.283/62 per preparazione e somministrazione alimenti e bevande, al prot. n. 2632 del 26.07.02.

Art. 3 FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Al concessionario spetterà gestire i servizi di ristorazione ed accoglienza alberghiera a favore degli avventori del rifugio, in particolare:

- l'accoglienza di visitatori occasionali, mediante somministrazione di cibi e bevande e la fornitura di informazioni di carattere naturalistico, escursionistico e turistico;
- l'accoglienza di visitatori singoli o gruppi che programmino un soggiorno presso la struttura con possibilità di effettuare servizio di mezza pensione e pensione completa;
- l'organizzazione di tutti i servizi connessi con la buona tenuta degli immobili (pulizie, manutenzione ordinaria, ecc...).

Art. 4 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

La struttura, denominata Rifugio La Riposa, arredata e situata ad una quota di circa 2185 m slm è costituita:

- al piano terra da magazzino e locale caldaia, servizi igienici interni, (oltre ad uno pubblico con accesso dall'esterno), soggiorno, sala pranzo, locale cucina attrezzato e dispensa, servizi e alloggio privato concessionario, n. 3 camere per posti letto n. 18.

- al piano primo, raggiungibile con scala interna: corridoio, ripostiglio n. 1 camerata dormitorio con 22 posti letto ed un altro locale dormitorio al momento non utilizzabile. La possibilità di utilizzo dei rimanenti posti letto (20) del locale ora non utilizzabile potrà essere concessa ad avvenuta esecuzione dell'intervento di adeguamento di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) del Regolamento Reg.le 1/R del 11.03.11).

L'accesso alla struttura è possibile tramite la strada ex militare con fondo sterrato, sino all'interruzione agli automezzi, posta circa 250 mt prima della struttura, costituita da una sbarra trasversale.

Il rifugio è dotato dei seguenti impianti:

- impianto elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici, batterie ed inverter, nonché motogeneratore a scoppio (questo da reperirsi a cura del gestore);
- impianto idrico interno alimentato da sorgente di acqua potabile;

- impianto di riscaldamento sala pranzo-accoglienza costituito da impianto aerotermo a gas e possibilità di stufa a legna p. terreno;
 - l'alimentazione della cucina a gas a mezzo GPL in bombolone interrato.
- Per evidenziare le caratteristiche del rifugio si rimanda alla visione delle planimetrie.

Art.5 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il gestore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.12 e successivamente presentare apposita SCIA per apertura di attività di Rifugio Alpino.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti la gestione, comprese quelle fiscali.

Art. 6 DURATA DELLA GESTIONE RIFUGIO

La concessione delle strutture avrà la durata di anni 3 (TRE) rinnovabili, per identico periodo, con diritto di prelazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L'apertura del rifugio è stabilita dal 15 Giugno al 20 Ottobre.

Art. 7 IMPORTO GESTIONE

L'importo a base di gara per la gestione ammonta ad € 3.500,00 + IVA per il primo anno di attività. Su tale somma, che costituisce la base d'asta, va applicato il rilancio minimo di € 100,00 (diconsi Euro cento/00).Ulteriori rilanci dovranno essere di € 100.00 (diconsi Euro cento/00) ciascuno. Per gli anni successivi al primo, è previsto un aumento del 20% per ciascun anno sull'importo dell'anno precedente.

Art. 8 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore concessionario si impegna a mantenere in efficienza la struttura secondo la sua destinazione, con assoluto divieto di modificarla e risponde della conservazione e manutenzione ordinaria dell'immobile e delle dotazioni, salvo il normale degrado d'uso.

Sono a carico del gestore gli oneri dei lavori di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e smi per quanto applicabili relativamente all'eventuale personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione e di rinnovamento di parti anche limitate delle finiture degli edifici e delle attrezzature, nonché tutti quelli necessari per mantenere in efficienza e in stato di accettabile decoro gli edifici, gli impianti, le centrali termiche e le attrezzature in uso, nonché gli ulteriori obblighi.

A titolo esemplificativo vengono elencati i seguenti:

- garantire la corretta manutenzione delle attrezzature in dotazione al rifugio;
- collaborazione con i tecnici comandati dal Comune di Mompantero nelle operazioni di controllo delle apparecchiature tecnologiche e impianti presenti;
- manutenzione ed il controllo degli estintori e le altre misure di sicurezza antincendio, mediante contratti con ditte specializzate. La manutenzione, secondo quanto previsto per Legge, con termini e modi indicati dal costruttore, alla pulizia almeno due volte l'anno, della stufa a legna e canale da fumo presenti nel rifugio;
- mantenere buone condizioni igienico – sanitarie, pulizia delle aree adiacenti, controllo costante dei sentieri di accesso con manutenzione e segnaletica relativa;
- smaltire i rifiuti con trasporti periodici a valle, mediante accordo diretto con il Comune e con osservanza delle particolari normative in materia;
- provvedere allo svuotamento fanghi e alla manutenzione ordinaria della vasca biologica di tipo Imhoff e condotte dispersione di cui è dotata la struttura.

È compito del gestore, inoltre, collaborare per quanto è nelle sue possibilità, all'esecuzione di eventuali opere di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Mompantero .

Il gestore si impegna a mantenere in efficienza la struttura ricettiva secondo la sua destinazione e con la consegna dell'arredamento e del complesso dei beni il gestore, risponde da tale momento della conservazione e della manutenzione ordinaria dell'immobile, salvo il normale degrado d'uso.

Sono inoltre a carico del gestore :

- il versamento del deposito cauzionale di valore pari al 10% dell'importo contrattuale, da prodursi anche a mezzo polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere durante la gestione per fatto del gestore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio (vedasi art.10)
- la stipula di idonee polizze assicurative: assicurazione furto e incendio per la quota di attrezzature e beni di sua proprietà e relativa al periodo di gestione (non potrà essere richiesto alcun risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione Comunale); assicurazione per i rischi locativi; polizza di assicurazione per la responsabilità civile della propria attività
- attivare il servizio di telefonia presente nella struttura.

Art. 9 ORARI E PERIODI DI APERTURA

L'apertura del rifugio è stabilita dal 15 Giugno al 20 Ottobre. I periodi di apertura continuativi e di fine settimana non potranno essere inferiori a:

- fine settimana e giorni festivi: mese di giugno, settembre e ottobre;
- continuativo: dal 01/07 al 31/08.

Art. 10 PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo per la gestione, che il concessionario dovrà versare al Comune di Mompantero sarà, per il 50 % entro il termine del 31 luglio e per il restante 50% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. Eventuali ritardi di pagamento di quanto concordato dalle date suindicate, determineranno l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale relativo all'anno di competenza.

Il gestore è inoltre tenuto al versamento di un deposito cauzionale di valore pari al 10% dell'importo contrattuale, da prodursi anche a mezzo polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere durante la gestione per fatto del gestore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Art. 11 MODALITA' DI GARA

All'appalto si procede mediante la forma della procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita commissione giudicatrice, tenendo conto dei seguenti parametri :

1. Esperienze maturate nella gestione di strutture ricettive e di ristorazione e nell'offerta di servizi turistici
2. Piano di gestione proposto per la valorizzazione turistica, di durata triennale
3. Offerta economica al rialzo

Art. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione verranno attribuiti i seguenti punteggi :

1. Capacità professionale derivante da esperienze precedenti o in corso, massimo 40 punti così suddivisi :

Descrizione	Punteggio massimo
Gestione di rifugi alpini, di rifugi	20

escursionistici e alberghi	2pt. per anno per un massimo di 10 anni
----------------------------	-----------------------------------------

Conoscenza dei luoghi attestata da idonei titoli (ad esempio guida alpina, accompagnatore naturalistico, attestazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino ecc.)	10
Requisito Comune di residenza : il punteggio più alto è assegnato ai residenti nel Comune di Mompantero, il punteggio di 7 punti per i residenti in uno dei Comuni dell'Unione montana Valle di Susa, punti 5 per i residenti in uno degli altri Comuni della Valle di Susa, punti 2 per i residenti al di fuori dei Comuni sopra indicati	10
TOTALE	40

2. Qualità del piano di gestione, massimo 40 punti, così suddivisi :

Disponibilità all'apertura su richiesta di gruppi	5
Attività di promozione dei servizi offerti	10
Agevolazioni per gruppi organizzati e associazioni	5
Attività di animazione proposta	10
Servizi aggiuntivi proposti	10
TOTALE	40

3. Offerta economica, massimo 20 punti, da assegnare sulla base della seguente formula : $P = 20 \times (\text{canone in aumento} / \text{canone più alto offerto})$ dove P è il numero di punti assegnati

Gli elementi dell'offerta sopra indicati saranno valutati da apposita commissione.

Art. 13 REQUISITI DI AMMISSIONE

Il soggetto gestore **deve essere in possesso alla data di scadenza dell'offerta** dei seguenti requisiti: (requisiti specifici)

a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;

b) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente alpino;

N. B. che può essere dimostrato attraverso:

- il possesso di titoli professionali che dimostrino capacità di primo soccorso (medico, infermiere/a);

- l'appartenenza quale operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

- qualora il gestore eserciti l'attività professionale di guida alpina o aspirante guida alpina;

- la frequenza e superamento di un corso di primo soccorso aziendale (documentata da attestato), ai sensi del DM 388/2003, che dovrà essere in corso di validità ai sensi del D.lgs 81/08 e smi, ovvero entro il triennio precedente la durata della gestione.

c) requisiti previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del gestore e dal personale eventualmente addetto. *Ovvero:*

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Inoltre, nonostante l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 non riconosca espressamente come requisito valido, l'essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel parere n. 61559 del 31/05/2010, ha successivamente sostenuto che è da considerare in possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività di cui trattasi, chi sia stato iscritto al REC ai sensi della Legge 426/1971 "Disciplina del Commercio" o ai sensi della Legge 287/1991 "Attività di somministrazione di alimenti e bevande" e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Il superamento dell'esame d'idoneità previsto per l'iscrizione al REC, senza la successiva iscrizione al registro medesimo, consente allo stesso modo di riconoscere i requisiti professionali richiesti dalla legge, secondo la norma regionale della legge n. 38/2006 s.m.i. e la risoluzione del MISE n. 77536 del 23/06/2010.

(requisiti di ordine generale)

- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il non avvalersi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e s.m.i. ovvero, nel caso in cui il concorrente si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge, che si sia concluso il periodo d'emersione, alla data di presentazione dell'offerta;
- l'insussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione secondo quanto è previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231;
- non essere stato destinatario nell'ultimo biennio di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in legge 4/8/2006, n. 448;
- l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché di non partecipare alla procedura di che trattasi contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese o consorzio (anche tra cooperative) ed infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta richiesta di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno richiesta di partecipazione per la stessa gara;
- disporre della partita IVA ed essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nei settori oggetto della ristorazione o gestione rifugi, ovvero ad analogo registro professionale per imprese aventi sede in altro Stato U.E.

Art. 14 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Mompantero (TO), P.zza G. Bolaffi, 1 – 10059" **entro e non oltre** le ore **12.00 del 13 MAGGIO 2019** un plico **sigillato** e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e recante la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL RIFUGIO LA RIPOSA" recapitato attraverso servizio postale, agenzia di recapito o con consegna diretta a mano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo del plico, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'offerente, comporta la non ammissibilità di quest'ultimo alla procedura di gara.

In caso di plico recapitato tramite agenzie del servizio postale si comunica che si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito entro il termine stabilito.

Il termine si riferisce al momento della consegna del plico all'Ufficio protocollo del Comune di Mompantero e non alla data di spedizione dello stesso.

Per la consegna a mano all'ufficio protocollo, l'orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il lunedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

Il plico, dovrà contenere :

1. Busta chiusa recante la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" e contenente :

- Domanda di partecipazione, in carta legale con marca da bollo di € 16,00 redatta secondo il modello A, comprensiva della dichiarazione unica con cui gli interessati attesteranno il possesso dei requisiti richiesti dal Comune di Mompantero.

- Dichiarazione di presa visione dei luoghi, dello stato del rifugio e delle condizioni di accesso alla struttura, rilasciata direttamente dall'ufficio tecnico comunale, a seguito di sopralluogo congiunto con personale preposto ;

- Fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittori.

2. Busta chiusa recante la dicitura "OFFERTA TECNICA" contenente :

- Piano di gestione triennale di cui all'art. 12 del presente bando (contenente il programma di apertura della struttura, il tipo di gestione e le attività di promozione e animazione ipotizzate per ciascun anno di gestione) ;

- Curriculum vitae del gestore

3. Busta chiusa recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" :

- Offerta economica, espressa in termini assoluti, consistente nella somma offerta in aumento sul valore del canone di concessione posto a base di gara, fissato in € 3.500,00 (diconsi euro tremilacinquecento). L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, redatta secondo il modello B. In caso di contrasto tra gli importi indicati, prevarrà quello scritto in lettere.

Art. 15 ESCLUSIONI DALLA GARA

Non saranno ammesse alla gara le domande che risultino incomplete o irregolari in relazione a qualcuno degli elementi richiesti.

Art.16 SVOLGIMENTO DELLA GARA – APERTURA DELLE OFFERTE

La gara sarà esperita nella sede comunale di Mompantero il giorno **14 MAGGIO 2019 alle ore 13,00.**

In seduta pubblica, apposita la commissione di gara valuterà l'ammissibilità delle richieste di partecipazione pervenute e comunicherà data e ora della fase finale di aggiudicazione.

Successivamente, la medesima commissione, in seduta "a porte chiuse" attribuirà un punteggio alle offerte tecniche delle istanze ammesse, sulla base dei criteri di cui all'art. 12.

Infine, in seduta pubblica, la commissione procederà alla fase finale dell'aggiudicazione, ovvero all'esame delle offerte economiche, al calcolo del punteggio complessivo di ciascuna istanza ammessa e alla determinazione della graduatoria finale.

La concessione sarà aggiudicata, in via provvisoria, con provvedimento del Responsabile del Servizio, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di punteggio complessivo uguale, gli interessati verranno invitati a fornire un'ulteriore offerta economica migliorativa e l'affidamento avverrà a favore del concorrente che avrà offerto l'aumento maggiore rispetto alla base di gara.

Resta nella facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ovvero di procedere all'affidamento della struttura anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di mancato possesso dei requisiti richiesti da parte del primo classificato, il Comune di Mompantero si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

Le offerte saranno ritenute valide per giorni 180 (centottanta) dalla data di esperimento della gara.

Art. 17 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La gestione potrà essere affidata sulla base dell'aggiudicazione provvisoria disposta in base alle risultanze di gara e delle dichiarazioni sostitutive presentate, restando peraltro condizionata al provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione, ed il successivo contratto, resta subordinato all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

Art. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Al fine di poter procedere alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere agli adempimenti con le modalità e termine che verranno comunicati dall'Amministrazione. Le eventuali spese contrattuali sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 19 CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

Il Comune di Mompantero si riserva il diritto di compiere, anche in corso di gestione, visite ispettive effettuate da proprio personale dipendente, eventualmente coadiuvato da soggetti dotati di adeguata professionalità tecnica.

Tali visite hanno lo scopo di verificare la corretta tenuta dei locali, delle strutture e degli arredi del rifugio da parte del gestore e del personale da questi impiegato, nonché una buona accoglienza degli avventori e nel campo della ristorazione.

Qualora il Comune riscontrasse elementi o comportamenti contrastanti con una buona gestione si procederà alla contestazione formale degli addebiti e relativa diffida ad adempiere.

Eventuali osservazioni da parte del gestore dovranno essere inviate al Comune di Mompantero entro dieci giorni dalla ricezione dell'addebito.

Rimane salva la possibilità di risoluzione del contratto qualora il gestore non intenda conformarsi alle indicazioni fornite in sede di contestazione degli addebiti.

Art. 20 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Il gestore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della buona tenuta dell'immobile e delle sue attrezzature, nonché della buona accoglienza degli avventori del rifugio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il gestore è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso il Comune di Mompantero, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo all'affidatario di mantenere il Comune di Mompantero sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Art. 21 GARANZIA DEFINITIVA

A partire dall'aggiudicazione provvisoria, spetterà al vincitore costituire entro 30 giorni una garanzia per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale nelle forme di legge e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Mompantero. La mancata prestazione della garanzia definitiva comporterà l'impossibilità di procedere con la stipula del contratto.

Art. 22 ANNULLAMENTO O REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA

Il Comune di Mompantero si riserva, motivatamente, di annullare o revocare la gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

Art. 23 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui al presente bando è parte integrante, è competente il Foro di Torino. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al presente procedimento di gara si informa che:

- a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
 - b. il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
 - c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
 - d. i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;
 - e. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196.
- Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento e' l'arch. Paola Margrit.


Art. 26 ALLEGATI

Sono allegati al presente bando:

- Modello A domanda di partecipazione
- Modello B offerta economica
- Schema di contratto

Mompantero 13.04.2019

Il Responsabile dell' Area Tecnica
Arch. Paola Margrit



Spett.le
COMUNE DI MOMPANTERO
Piazza G. Bolaffi, 1

Oggetto: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL RIFUGIO ALPINO COMUNALE LA RIPOSA PER LE STAGIONI 2019-2021, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONTESTUALI DICHIARAZIONI.

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____
il _____ in qualità di _____
della ditta con sede legale in _____
con sede operativa in _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
telefono _____
posta elettronica certificata _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

- 1) in sostituzione definitiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato:
- che l'Impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ per la seguente attività:

ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione _____
- data di iscrizione _____
- R.E.A. n. _____
- durata della ditta/data termine _____
- forma giuridica _____
- codice fiscale _____
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari :
(indicare nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, codice fiscale, residenza)

- 1.1) ovvero qualora il concorrente sia una Cooperativa, di essere iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive che si avvale dell'ufficio della Camera di Commercio di _____ al n. _____;
- 1.2) ovvero qualora il concorrente sia straniero stabilito in altri Paesi membri dell'U.E., di essere iscritto nel registro professionale dello Stato di appartenenza _____ e di essere in possesso di tutti i requisiti dei richiedenti italiani, come da apposite certificazioni, dichiarazioni e documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto

dall' art. 3 D.P.R. n.445/2000, che si allegano;

- 2) **che l'esecuzione della gestione di rifugi o attività ristorazione/ricettiva di cui all'oggetto rientra nell'attività dell'impresa;**
- 3) **di essere in possesso dei seguenti requisiti:**
- 3a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
- 3b) della capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente alpino (da dimostrare) in relazione a: **BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE**
- possesso dei titoli professionali di medico;
 - possesso di titoli professionali di infermiere/a;
 - l'appartenenza quale operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
 - licenza dell'attività professionale di guida alpina o di aspirante guida alpina;
 - frequenza e superamento di un corso di primo soccorso aziendale ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi in corso di validità, (da dimostrarsi) (n.b. ai sensi del DM 388/2003, la validità ai sensi del D.lgs 81/08 e smi è di tre anni);
- 3c) requisiti previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del gestore e dal personale eventualmente addetto (da dimostrare);
- 4) essere in regola con gli adempimenti degli obblighi fiscali e contributivi e disporre di DURC regolare;
- 5) avere preso atto del bando di gara , della bozza del contratto ed accettare tutte le condizioni in esso previste, nonché di avere preso visione delle planimetrie, dei luoghi e delle strade di accesso ove è posto il rifugio alpino;
- 6) non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione coatta e di non aver presentato domanda di concordato preventivo o amministrazione controllata;
- 7) che il dichiarante e tutti gli eventuali soci/amministratori con potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di incapacità a contrarre con l'amministrazione pubblica e nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 8) di essere in regola, ai sensi dell'art. 17 L. n.68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n.68/1999, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, art.40 comma 4 convertito con Legge n.133 del 06/08/2008);
- 9) che non sussistono forme di controllo o collegamento, ai sensi art. 2359 del Codice Civile, con altri operatori economici concorrenti alla stessa gara;
- 10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l'appalto di che trattasi.

11) che le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a:

denominazione _____

indirizzo _____

PEC _____ referente _____

tel. _____ mail _____

_____ li, _____

FIRMA

.....

N.B. pena esclusione dovrà essere allegata la fotocopia della carta di identità o di valido documento di riconoscimento.

Modello B – OFFERTA ECONOMICA

Spett.le **Comune di Mompantero**
P.zza G. Bolaffi, 1
10059 SUSA

**CONCESSIONE IN GESTIONE DEL RIFUGIO LA RIPOSA PER LE STAGIONI 2019-2021 ,
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO – OFFERTA**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di (titolare, amministratore, etc)

_____ della ditta con sede legale in _____

con sede operativa in _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

telefono _____

avendo preso visione del bando di gara per la concessione in gestione del rifugio La Riposa e dei documenti conseguenti e valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'offerta

Presenta l'offerta economica per la gara di cui all'oggetto comportante un canone annuo a base d'asta di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00)

O F F E R T A

Canone annuo offerto per il primo anno(cifre)

Euro (lettere).

Data

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante

.....

Rep. n.

COMUNE DI MOMPANTERO

Provincia di Torino

SCRITTURA PRIVATA TRA IL COMUNE DI MOMPANTERO E LA DITTA XXXX PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL RIFUGIO ALPINO COMUNALE "LA RIPOSA" PER LA STAGIONE 2019-2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO. -----

L'anno duemiladiciannove, il giorno XXX) del mese di XXX alle ore _____, in Mompantero (TO), nella sede della Casa Comunale, fra i signori:

1 – Sig. XXX, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mompantero, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica; -----

2 – Sig. XXX, il quale interviene nel presente atto in qualità di titolare della ditta XXX , C.F. XXX - P. IVA XXX con sede in XXX, d'ora in poi denominato Gestore. -----

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale dispone di un rifugio complesso turistico ricettivo sito in località La Riposa; -----

- che la detta struttura, denominata Rifugio La Riposa, censita al NCEU al Foglio n. 1 mappale 20, è costituita da: -----

a) al piano terra da magazzino e locale caldaia, servizi igienici interni, (oltre ad uno pubblico con accesso dall'esterno), soggiorno e sala pranzo, locale cucina attrezzato e dispensa, servizi e alloggio privato Gestore, n. 3 camere per posti letto n. 18. -----

b) al piano primo, raggiungibile con scala interna: corridoio, ripostiglio n. 1 camerata dormitorio con 22 posti letto ed un altro locale dormitorio con ulteriori posti letto al momento non utilizzabile e da adeguare; -

- che la detta struttura ricettiva ha ottenuto le necessarie autorizzazioni sanitarie: parere rilasciato ai sensi della L. R. 24.07.1999 n. 15 dall' A.S.L. 5 per la ricettività, pervenuto al protocollo comunale n. 2616 del 26.07.2002; --b) parere per il rilascio autorizzazione sanitaria ex art. 2 L.283/62 per la preparazione e somministrazione alimenti e bevande rilasciato dall' A.S.L. 5, pervenuto al protocollo comunale n. 2632 del 26.07.2002; -----

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.XXX si approvava il Bando di gara con allegati e la bozza di contratto per l'affidamento in gestione del rifugio La Riposa ;-----

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. XXX si affidava la gestione del Rifugio La Riposa in favore della ditta XXX per la somma di € XXX= + IVA, fatto salvo la presentazione documenti ed il rispetto delle condizioni di cui al presente contratto; -----

- che il Gestore ha prestato in data XXX il deposito cauzionale previsto, a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale di Mompantero per l'importo di Euro XXX =, pari al 10% dell'importo contrattuale, che verrà svincolato alla scadenza del contratto stesso; -----

- che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; -----

TUTTO CIÒ PREMESSO

I contraenti convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 – Finalità -----

Il Comune di Mompantero intende realizzare, attraverso la concessione in gestione del Rifugio La Riposa, finalità di potenziamento del turismo, di mantenimento e valorizzazione del paesaggio. La conduzione della struttura deve mirare allo sviluppo autofinanziato della struttura stessa da parte del Gestore, senza qualsivoglia onere a carico del Comune di Mompantero. -----

Art.2 – Oggetto della gestione -----

Costituiscono oggetto del presente contratto tutte le aree, strutture e attrezzature di cui ai punti a) e b) della premessa. Si intendono ricompresi, oltre agli immobili ed alle loro pertinenze, gli impianti anche accessori, l'arredamento, le suppellettili e le attrezzature varie ed impianti di ogni genere indicate nello specifico inventario presso l'ufficio tecnico comunale, ove sono disponibili le planimetrie dettagliate dell'intera struttura. Ogni nuovo acquisto per attrezzature, arredi, impianti ovvero suppellettili per valore superiore ad € 520,00 da parte del Gestore, dovrà venire previamente autorizzato per iscritto dal Comune di Mompantero. Il Gestore, quale autonomo imprenditore, tratterà a proprio beneficio quanto ricavato dall'attività di gestione, dietro versamento al Comune di Mompantero del corrispettivo di cui al successivo art. 10, con gli oneri e le condizioni di cui alla presente contratto. -----

Art.3 – Efficacia della gestione-----

La concessione in gestione ha efficacia, per il primo anno, per la stagione estiva 2019, dal 15 giugno al 20 ottobre.-----

Art.4 – Esclusioni -----

Le parti dichiarano e convengono che il presente contratto non costituisce né intende costituire un rapporto

di lavoro subordinato né tantomeno una locazione immobiliare. -----

Art.5 – Licenze e autorizzazioni amministrative -----

Il Gestore dovrà presentare apposita SCIA commerciale al competente ufficio S.U.A.P. (sportello unico attività produttive) di Bussoleno. -----

Art.6 – Conduzione del Rifugio -----

Il Gestore condurrà la struttura in argomento mantenendo invariata la denominazione del Rifugio. Non potranno essere ceduti a terzi diritti, obblighi e mansioni derivanti dal presente contratto. Il rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, delegazione, cessione o subentro, salva l'assunzione da parte del Gestore di personale dipendente, sotto la propria esclusiva direzione e responsabilità. All'interno del Rifugio deve essere tenuto, in comoda posizione "Il libro dei visitatori", che comunque non sostituisce le scritture di registrazione e di segnalazione che il Gestore deve tenere a norma della normativa vigente. Il Gestore è tenuto ad essere costantemente in Rifugio tutti i giorni del periodo di apertura nei mesi di luglio e agosto ed almeno nei fine settimana durante gli altri periodi. In caso di assenza, il Gestore deve darne preavviso di almeno tre giorni al Comune di Mompantero, comunicando il nominativo del sostituto.

Il Gestore si impegna ad adempiere e a realizzare le proposte contenute nel piano di gestione fornito e integralmente richiamato anche se non materialmente allegato al presente contratto. -----

Art. 7- Manutenzione ordinaria e custodia -----

Il Gestore si impegna a mantenere in efficienza l'intera struttura secondo la sua destinazione, con assoluto divieto di modificarla. Risponde altresì della conservazione e della manutenzione ordinaria dell'immobile e di tutto quanto compreso nell'allegato inventario, salvo il normale degrado d'uso. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i, per quanto applicabili relativamente all'eventuale personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la realizzazione di detti interventi di manutenzione ordinaria. Relativamente agli stessi, il Gestore è a tutti gli effetti committente, ed è quindi tenuto a vigilare, per quanto di competenza, sull'esecuzione in sicurezza e a regola d'arte dei lavori commissionati. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione e di rinnovamento di parti anche limitate delle finiture degli edifici e delle attrezzature, nonché tutti quelli necessari per mantenere in efficienza e in stato di accettabile decoro gli edifici, gli impianti, le centrali termiche e le attrezzature in uso al Gestore che, nel godimento della struttura, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Sono in genere a carico del Gestore tutte le opere di manutenzione come tali previste per consuetudine o per legge nonché tutto ciò che è usuale e ripetitivo, come sommariamente descritto di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ---

- 1) ripristino di parti limitate di intonaci (indicativamente di superficie inferiore al metro quadrato);-----
- 2) ripristino di parti limitate di tinteggiature di murature esterne e interne (indicativamente di superficie inferiori ai 50 metri quadrati); -----
- 3) la verniciatura delle parti esterne in legno (a cadenza annuale); -----
- 4) pulizia periodica; -----
- 5) ripristino di piccoli tratti di recinzione; -----
- 6) eventuale spalatura della neve dal tetto ogni qualvolta se ne verificasse la necessità, per evitare infiltrazioni di acqua all'interno; -----
- 7) pulizia di grondaie, pluviali e sistemi vari di drenaggio; -----
- 8) riparazioni idrauliche consistenti in piccole perdite, sostituzione di rubinetti (esclusi i gruppi miscelatori), riparazione lavastoviglie, guarnizioni, piccole saracinesche (diametri compresi tra 1" e 3/8"); -----
- 9) le piccole riparazioni agli impianti igienici; -----
- 10) le piccole riparazioni a serramenti, serrature, maniglie, perlinati in legno delle pareti e dei pavimenti; ---
- 11) la messa in funzione dell'impianto elettrico; -----
- 12) riparazioni elettriche, consistenti nella sostituzione delle singole prese, interruttori, sostituzione di coperchi di quadri elettrici rotti o danneggiati, sostituzione di lampade, da eseguirsi solo con l'ausilio di ditte abilitate che, a secondo dell'intervento realizzato, dovranno rilasciare la dovuta dichiarazione di conformità di quanto eseguito. E' tassativamente vietato eseguire modifiche agli impianti elettrici, se non nel rispetto di quanto prescritto per gli interventi di carattere straordinario; -----
- 13) manutenzione ordinaria della caldaia, scalda acqua, canne fumarie e centrali termiche in genere, relativamente a quanto concerne gli interventi stagionali necessari per il mantenimento in sicurezza e in efficienza degli impianti stessi. E' a carico del Gestore l'individuazione del terzo responsabile e l'onere derivante da tutti gli adempimenti di Legge previsti per la conduzione delle Centrali termiche, documentandolo al Comune. Per gli interventi di carattere straordinario (ad es. sostituzione integrale di caldaie, boiler, ecc.), valgono i principi e le procedure di cui al successivo art. 8; -----

14) pulizia ordinaria e straordinaria di tutta la struttura, secondo le necessità di mantenimento in decoro della struttura stessa, con particolare riferimento a quanto concerne l'igiene, le norme sanitarie inerenti le strutture stesse ed il controllo dei parametri di potabilità dell'acqua somministrata od utilizzata al pubblico, ai sensi art. 5 del D.Lgs 31/2001 e smi ; -----

15) il mantenimento in perfetta efficienza e la revisione annuale degli estintori e delle altre misure di sicurezza antincendio, provvedendo egli stesso alla regolare manutenzione, documentandola al Comune; ---

16) alla chiusura stagionale, provvedere al riordino e alla pulizia dei locali nonché alla disattivazione di eventuali impianti idrici ed elettrici o di altre apparecchiature sensibili alle condizioni atmosferiche invernali, provvedendo alla messa a riposo dell'impianto fotovoltaico al termine della stagione, in base alle istruzioni d'uso impartite. -----

17) reperimento del motogeneratore elettrico a scoppio per la fornitura energetica del rifugio. -----

Il Gestore si impegna inoltre a: -----

- mantenere buone condizioni igienico sanitarie, pulizia delle aree adiacenti, controllo costante dei sentieri di accesso con manutenzione e segnaletica relativa;-----

- provvedere, in casi di emergenza, all'apertura e successiva chiusura della sbarra posta a circa 200 m. dal Rifugio; -----

- smaltire i rifiuti con trasporti periodici a valle, secondo modalità previste e comunque in osservanza delle particolari disposizioni di legge in materia, anche in riferimento alle misure di riduzione della produzione rifiuti ed all'obbligo di raccolta differenziata; -----

- facilitare l'individuazione del Rifugio e, a dimostrazione della sua apertura, all'esposizione dall'alba al tramonto delle bandiere nazionale ed europea o in caso di scarsa visibilità, tenendo accesa all'esterno una luce apposita o opportuni segnali acustici; -----

Il Comune garantisce l'utilizzo della strada carrozzabile di accesso al rifugio esclusivamente nella stagione estiva, fino alla località dove è posizionata la sbarra di chiusura strada.-----

Art. 8 – Manutenzione straordinaria e interventi migliorativi -----

Il Gestore è comunque tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale la necessità di interventi straordinari e/o la sussistenza di situazioni di pericolo derivanti da qualunque causa. Precisato che, in linea di principio, i grossi interventi di ristrutturazione sono da eseguire a cura e a spese del Comune, secondo le disponibilità di Bilancio, il Gestore può eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria e interventi migliorativi. Ai fini del presente contratto, si intendono migliorativi e di manutenzione straordinaria i seguenti interventi : -----

lavori di ottimizzazione degli impianti tecnologici; -----

ottimizzazione dei livelli di sicurezza; -----

adeguamenti a sopravvenute nuove norme; -----

miglioramenti a carattere ambientale; -----

manutenzioni straordinarie eccezionali, indifferibili e urgenti. -----

Gli interventi migliorativi consistenti in acquisto di arredi, attrezzature mobili, di attrezzature immobili soggette ad usura, ex novo, o in sostituzione di materiali non più idonei, o non omologati, o vetusti, saranno a totale carico del Gestore. Di detti interventi bisognerà dare comunicazione scritta al Comune di Mompantero, che autorizzerà gli stessi, previa verifica del materiale da eliminare, da scaricare dall'inventario. In tal caso, tutte le suddette attrezzature potranno, allo scadere del contratto, essere rimosse in quanto proprietà del Gestore. Gli interventi strutturali, edilizi e le strutture fisse entreranno a far parte gratuitamente del patrimonio comunale. Il Gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune ogni anomalia o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione. Il Comune risponde della mancata o trascurata manutenzione straordinaria che possa pregiudicare la regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione scritta del Gestore. In casi eccezionali, indifferibili e urgenti, non compatibili con i tempi necessari al rispetto delle procedure per gli interventi a carattere straordinario, è possibile derogare dalle procedure stesse, previa in ogni caso richiesta di autorizzazione al Comune. Il Gestore sarà autorizzato a procedere all'esecuzione dell'intervento straordinario, con l'obbligo di documentare entro 15 giorni all'Amministrazione Comunale, quanto eseguito in termini tecnici e economici. Gli impianti e/o le apparecchiature eventualmente sostituiti, dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione stessa, per le verifiche da parte dei propri tecnici. Ai fini del riconoscimento dell'ammortamento, valgono i requisiti, le condizioni e le prescrizioni sopra indicate, necessari per la regolarizzazione in sanatoria della procedura non rispettata. L'intervento non è sanabile qualora non si verificano tutte le condizioni sopra specificate. In ogni caso riparazioni, opere e manutenzioni di competenza di questo Comune, anche se comporteranno una sospensione dell'attività, dovranno essere

tollerate dal Gestore senza diritto ad alcun corrispettivo, fatto salvo quanto indicato dal successivo art. 10.-

Art. 9 – Oneri di Gestione e assicurativi -----

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria di tutte le strutture, ivi compresi gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e smi, per quanto applicabili relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la gestione in argomento. Pertanto detta voce comprende le spese per : energia elettrica; combustibili; acqua potabile e sue analisi; raccolta rifiuti; telefono; voltura utenze varie; pulizie ordinarie e straordinarie; disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazione, ecc.; vigilanza; personale dipendente o comunque a carico (spese per retribuzione, oneri assicurativi e previdenziali, prestazione di alloggio, vitto e bevande, con completo esonero dell'Amministrazione Comunale); prestazioni e forniture ditte esterne per manutenzioni ordinarie nonché materiali e generi di consumo; tributi. -----

La presenza di gas combustibile posto nel serbatoio esterno interrato, dovuto a rimanenze della precedente o attuale gestione e non consumato, non sarà rimborsato dal Comune al termine della stagione; -----

Il Gestore deve provvedere altresì a proprie spese, alle scadenze di legge, al rinnovo di tutte le concessioni e permessi presso gli Enti competenti. Il Gestore provvederà a proprie spese alla stipula di idonee polizze assicurative: assicurazione furto e incendio per la quota di attrezzature e beni di sua proprietà e relativa al periodo di gestione (non potrà essere richiesto alcun risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione Comunale); assicurazione per i rischi locativi; polizza di assicurazione per la responsabilità civile della propria attività. L'Amministrazione Comunale potrà sottoporre le suddette polizze all'analisi di un broker incaricato e, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere richiesti adeguamenti e integrazioni. In ogni caso il Gestore è tenuto a sottoporre in visione all'Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative in argomento. L'amministrazione Comunale non risponde in nessun caso di insolvenze e inadempienze del Gestore nei confronti di terzi, siano essi utenti, fornitori, Enti locali e fiscali o altri. -----

Art.10 – Canone -----

Il presente contratto di concessione si intende stipulato per il periodo 2019-2021, eventualmente rinnovabile per il triennio successivo, comprendente l'apertura in luglio, agosto ed i fine settimana del mese di settembre, sino al 20 ottobre. Il canone per la stagione 2019 viene fissato in Euro XXX + I.V.A. ; il canone per la stagione 2020 viene fissato in Euro XXX + IVA e quello per la stagione 2021 in Euro XXX + IVA. Il canone è da versarsi per il 50 % entro il termine del 31 agosto e per il restante 50% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. Eventuali ritardi nel pagamento di quanto concordato oltre 15 giorni dalle date suindicate, determineranno l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale relativo all'anno di competenza. Il mancato pagamento in tutto o in parte dell'importo dovuto dal presente contratto costituirà causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure di gara per la gestione. Qualora, per cause esterne non dipendenti da responsabilità del Comune di Mompantero, il Rifugio non sia in grado di funzionare (parzialmente o del tutto), il Gestore non potrà richiedere alcun risarcimento danni. Il canone potrà eventualmente essere ridotto in proporzione al periodo di chiusura. Solo in caso di chiusura forzata per periodi superiori a 30 giorni nella stagione di apertura, connessi con l'esecuzione di grandi lavori di ristrutturazione dell'immobile, che per altro dovranno essere preventivamente concordati con il Gestore, il corrispettivo potrà venire ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura del Rifugio, limitatamente all'esercizio nel corso del quale si verificherà la chiusura stessa. Il Gestore ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di valore pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere durante la gestione per fatto del gestore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. -----

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente e ad ogni eventuale detrazione il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato della somma originaria entro 5 giorni. Il deposito verrà restituito e/o svincolato a seguito del soddisfacimento completo degli obblighi contrattuali, nonché dopo risolta ogni eccezione e definitivamente chiusa ogni controversia, anche dopo la scadenza del contratto. -----

Art.11 - Propaganda, pubblicità, manifestazioni -----

Nell'ambito della gestione, ogni iniziativa volta alla presentazione di richieste o accordi di merito dovrà essere previamente comunicata al Comune di Mompantero. Eventuale pubblicità a mezzo depliant, riviste e giornali, timbri e cartoline, ecc. dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Mompantero. All'interno del Rifugio è assolutamente vietata l'esposizione di cartelli pubblicitari, manifesti o giornali se non preventivamente approvati dal Comune nonché la vendita di oggetti non pertinenti alla natura e ragion d'essere del Rifugio. E' permesso soltanto esporre quadri, sculture, fotografie, disegni, cartine, ecc... di interesse alpinistico e naturalistico. Manifestazioni, convegni, corsi presso il Rifugio, dovranno essere preventivamente concordati fra il Comune e il Gestore e viceversa. Un eventuale programma promozionale

e gestionale, anche per quanto riguarda le tariffe, dovrà essere concordato con il Comune di Mompantero. Tale programma dovrà dare priorità alle attività didattiche e/o formative. -----

Art. 12 – Tariffe Rifugio "La Riposa" -----

Il Gestore è autorizzato a riscuotere le tariffe per l'utilizzo delle strutture e gli introiti derivanti dalla riscossione saranno completamente di sua competenza. La tabella dei prezzi, così come dichiarati alla Città Metropolitana di Torino ex Provincia di Torino, firmata dal Gestore, dovrà essere affissa sul retro della porta di ogni camera ed in modo ampiamente visibile nel locale reception. Il Gestore è tenuto a emettere regolare documentazione fiscale relativa agli introiti derivanti dall'utilizzo del Rifugio. -----

Art. 13 - Controlli, divieto di concorrenza e penalità -----

L'Ufficio tecnico potrà effettuare d'ufficio una verifica sullo stato degli impianti e sulla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria e di ciò relazionerà all'amministrazione comunale. I funzionari e gli Amministratori del Comune di Mompantero avranno diritto per ispezioni e controlli ad accedere alla struttura senza preavviso. Una copia delle chiavi di accesso ai locali del Rifugio deve essere consegnata al Comune di Mompantero. Per inosservanze o inadempimenti del presente contratto vengono applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- per ogni giorno di chiusura ingiustificata delle strutture o di sue parti : euro 104,00=.
- per ritardi di oltre 15 giorni nei pagamenti del canone : euro 104,00=.
- per interventi di manutenzione e pulizia ordinaria non effettuati: il 20 % del valore (oltre al costo di realizzazione dell'intervento stesso). In caso di inadempienza alle clausole indicate nel presente contratto, il Comune di Mompantero provvederà a inviare diffida ufficiale. In presenza di recidiva o infrazione di rilevante gravità, potrà rescindere il presente contratto per fatto e colpa del Gestore con facoltà di procedere alla richiesta dei conseguenti danni.

Art. 14 - Spese contrattuali, imposte e tasse -----

Il contratto di concessione in oggetto riguarda lavori soggetti ad IVA ed è stipulato in forma di scrittura privata, registrabile solo in caso d'uso, ai sensi art. 5 del DPR 24/6/1986 n. 131. Tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Gestore..-----

Art. 15 - Risoluzioni anticipata del contratto. -----

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, in ogni altro caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto a carico del Gestore, il Comune di Mompantero provvederà ad inviare allo stesso formale diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quindici giorni; in difetto di adempimento nel termine di cui sopra, il contratto si intenderà risolto per fatto e colpa del Gestore, con facoltà del Comune di agire per il risarcimento degli eventuali danni. Potranno costituire causa di risoluzione anticipata unilaterale del contratto da parte del concedente le seguenti motivazioni : mancato pagamento del canone; mancata realizzazione degli interventi di manutenzione di competenza del Gestore che causino prolungate chiusure delle strutture o gravi rischi per l'incolumità degli utenti; realizzazioni di eventi penalmente rilevanti nell'ambito della gestione; l'attuazione di attività che esulino dalla destinazione delle strutture e che non siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, ancorché non penalmente rilevanti. I funzionari responsabili dei servizi relazioneranno all'Amministrazione Comunale che stabilirà i tempi e i modi dell'eventuale risoluzione del contratto, in modo tale da non costituire elemento di aggravio economico per il Comune di Mompantero ed eccessiva turbativa per il regolare funzionamento della struttura ricettiva. -----

Art.16 - Cessione del contratto -----

E' fatto assoluto divieto al Gestore di cedere a terzi il presente contratto di concessione , pena risoluzione automatica. -----

Art. 17 – Controversie o Contenzioso -----

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno preventivamente essere affrontate bonariamente con lo spirito connesso al particolare tipo di Gestione. Competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale. -----

Il Comune di Mompantero, ai sensi art. 13 del D.Lgs. del 30.6.03 n. 196, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

Le parti lo confermano e di seguito sottoscrivono: -----

IL Responsabile dell'area Tecnica-Manutentiva _____

Il Gestore _____